

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 5983	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: nove mesi di reclusione				
<b>Gradi precedenti</b>				
1°Grado: Tribunale di Caltanissetta, sentenza di condanna in data 13/1/2012				
2°Grado: Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza dell'8/4/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena nella misura di nove mesi di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:		X Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		lesioni	X morte	

### Fattispecie

Mentre era intento al lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio mantenuti in posizione verticale tramite rastrelliere, due pannelli gli rovinavano addosso provocandone la morte per schiacciamento
---

### Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

### Principio di diritto

<p>Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) opera quale consulente in tale materia del datore di lavoro, il quale è (e rimane) direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del R.S.P.P., che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. a) fv. ora il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31), non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perchè gli consentirebbe di trasferire ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, invece, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verifica di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. Dalla ricostruzione dei compiti del R.S.P.P. discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare ausilio al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di</p>
---



## Note

La decisione impugnata è, pertanto, in linea con i principi sopra indicati, avendo la Corte di merito apprezzato che l'incidente mortale si verificò per l'evidente carenza dell'apparato prevenzionale e per l'utilizzo di una metodica di lavoro pericolosa che non era stata per tempo evidenziata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**